



Ordinanza municipale

Erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Il Municipio di Novazzano, richiamati:

- La Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare l'Art. 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare l'Art. 44;
- Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Novazzano;

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza definisce in dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile in ambito ambientale e climatico, realizzate sul territorio giurisdizionale di Novazzano.

Art. 2 Condizioni generali

¹ Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale.

² L'incentivo è calcolato al netto di altri incentivi (federali, cantonali o di altri enti, associazioni, fondazioni, ecc.).

³ Tutte le richieste di incentivo devono essere inoltrate in forma cartacea e con tutti gli allegati richiesti alla Cancelleria comunale, attraverso gli appositi formulari. Questi possono essere richiesti alla

Cancelleria comunale o scaricati dal sito www.novazzano.ch. Domande incomplete non saranno considerate.

Art. 3 **Misure incentivate**

Il Comune riconosce un sostegno finanziario per le seguenti misure:

- a) risanamento energetico di un edificio esistente;
- b) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
- c) nuova costruzione di un edificio certificato MINERGIE-A® o MINERGIE-P® e MINERGIE-ECO®;
- d) elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus);
- e) installazione di un impianto solare termico;
- f) installazione di un impianto solare fotovoltaico;
- g) abbonamenti trasporto pubblico;
- h) biciclette elettriche;
- i) autoveicoli elettrici e motoveicoli elettrici;
- j) benzina alchilata;

CAPITOLO II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edificato

Art. 4 **Condizioni generali e procedura**

¹ Le domande devono essere formulate per iscritto unitamente alla domanda di costruzione o alla notifica, con allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative all'art. 2 della presente Ordinanza e i relativi costi. Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

² Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, l'importo è di principio versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente, indicato sul formulario.

Art. 5 **Risanamento energetico di un edificio esistente**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'incentivo è concesso per i seguenti ambiti:

- a) l'installazione di sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile - legna per impianti superiori a 70 kW, sonda geotermica -, pompe di calore elettriche, recupero del calore domestico, integrazione di riscaldamento passivo, altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili

con l'ambiente e ad alto rendimento (da valutare caso per caso), sistemi di recupero dell'acqua meteorica, isolamento termica

b) edifici che beneficiano dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base" e per "Edifici certificati".

³ Il sussidio di cui all'art. 2 a) ammonta al 2% della spesa sostenuta secondo le pezze giustificative (fatture, ecc.) che dovranno essere presentate al termine dei lavori, ritenuto l'importo minimo concesso di fr. 100.— e un massimo di fr. 1'500.— per oggetto.

⁴ Per gli edifici prevalentemente residenziali che beneficiano dell'incentivo cantonale, l'importo di sussidio concesso di cui all'art. 2b) ammonta al:

- 50% dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base" e un massimo di fr. 1'500.— per oggetto
- 30% del bonus cantonale per gli "Edifici Certificati", ritenuto un massimo di fr. 1'000.—

⁵ Per gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativa l'importo di sussidio (art. 2.b) concesso ammonta al:

- 20% dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base" ritenuto un massimo di fr. 1'500.—
- 10% del bonus cantonale per gli "Edifici Certificati", ritenuto un massimo di fr. 1'000.—

⁶ Nei casi previsti dall'art. 5.2.b) Le richieste devono essere inoltrate a conclusione dei lavori, ma al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁷ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente e la fattura della tassa di certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE®.

Art. 6 Nuova costruzione di un edificio MINERGIE-A® o MINERGIE-P® o MINERGIE-ECO®

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-A® o MINERGIE-P®, che beneficiano dell'incentivo cantonale per "Nuovi edifici con standard Minergie-A o Minergie-P".

³ L'importo concesso è forfettario e corrisponde a **fr. 2'000.--**.

⁴ Per il "complemento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a **fr. 1'000.--**

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente e la fattura della tassa di certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE®.

Art. 7 Elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici - Plus (CECE® Plus)

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che ottengono un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus) rilasciato da un esperto accreditato, per un edificio già riscaldato, realizzato prima del 2000 e ubicato sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'importo concesso ammonta al **20%** del costo dell'analisi, IVA inclusa, al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di **fr. 400.--**.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di pubblicazione del rapporto di consulenza CECE® Plus.

⁴ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del rapporto di consulenza CECE® Plus pubblicato, la fattura, la prova dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 8 Installazione di un impianto solare termico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici nuovi o esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per "Impianti solari termici".

³ L'importo concesso ammonta al **50%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo di **fr. 1'500.--** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori ma al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 9 Installazione di un impianto solare fotovoltaico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da **2 a 30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un massimo di **fr. 2'000.--** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori ma al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

⁶ Sono esclusi impianti finanziati da terzi (contracting).

CAPITOLO III Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art. 10 **Condizioni generali e procedura**

Gli incentivi vengono versati entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente. Gli importi al di sotto di fr. 100.-- e previsti dall'art. 12 possono essere rimborsati a contanti.

Art. 11 **Abbonamenti trasporto pubblico**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per il trasporto pubblico le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti (permesso B) nel Comune di Novazzano.

² Gli abbonamenti devono essere in corso di validità o scaduti al massimo da 3 mesi rispetto al momento della richiesta di incentivo.

³ L'incentivo è concesso per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto: abbonamenti annuali generali o periodici FFS, abbonamento a metà prezzo FFS, abbonamento Seven 25, abbonamento Arcobaleno e le facilitazioni concesse da altre comunità tariffali.

⁴ L'importo concesso corrisponde alla rispettiva tariffa di 2a classe e ammonta al:

- **30%** del costo per studenti e apprendisti fino a 30 anni – beneficiari di rendite AVS/AI
- **20%** del costo per le altre persone

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia dell'abbonamento e una copia della ricevuta di pagamento.

Art. 12 **Biciclette elettriche**

¹ Possono beneficiare del sussidio comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (in seguito bicicletta):

- a) le persone fisiche residenti sul territorio del Comune di Novazzano (domiciliati e dimoranti)
- b) le persone giuridiche con sede a Novazzano nel contesto della mobilità aziendale prevalentemente sul territorio comunale.

² Il sussidio ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta, ritenuto un massimo di fr. 500.--.

³ Il richiedente può beneficiare del sussidio per una bicicletta una volta ogni 3 anni.

⁴ Il richiedente non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto.

⁵ Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro i primi due anni: restituzione completa del sussidio;
- vendita dopo due anni e entro tre anni: restituzione di 1/2 del sussidio.

⁶ Per poter beneficiare del sussidio devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- la bicicletta deve essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore con sede in Ticino;
- la bicicletta deve essere inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno una garanzia di due anni;

⁷ La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale di Novazzano, entro 60 giorni dall'acquisto, tramite l'apposito formulario ottenibile allo sportello o scaricabile dal sito www.novazzano.ch unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

⁸ A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà nel termine di 30 giorni sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

Art. 13 Autoveicoli e motoveicoli elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per gli autoveicoli e motoveicoli a propulsione elettrica (in seguito veicoli elettrici): non è dato sussidio per auto elettriche dal costo superiore a fr. 45'000.-- iva incl. (prezzo base) e a motoveicoli dal costo superiore a fr. 7'000.--.

- le persone fisiche domiciliate nel Comune di Novazzano;
- le persone giuridiche, gli enti e le fondazioni con sede legale nel Comune di Novazzano per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;

³ Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo finanziario, non potranno più percepire, a posteriori, alcun incentivo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta a:

- il **10%** dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un importo massimo di **CHF 2'000.--**;
- il **10%** dell'importo di acquisto del motoveicolo ritenuto un importo massimo di **CHF 700.--**.

⁵ Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 5 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenere personale ed il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

⁷ Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita/cessione entro i primi due anni: restituzione completa del sussidio;
- vendita/cessione dopo due anni e entro tre anni: restituzione di 1/2 del sussidio.

⁸ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente

competente.

⁹ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto del veicolo elettrico, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto o sul contratto di leasing.

¹⁰ Il credito disponibile annuo è fissato in fr. 15'000.--.

CAPITOLO IV Altri incentivi

Art. 14 **Benzina alchilata**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per uso proprio le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti (permesso B).

² L'importo concesso ammonta al **50% del costo** della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20 litri** annui per nucleo familiare.

³ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare la fattura o scontrino di pagamento che specifichi il tipo di carburante acquistato.

⁴ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro sei mesi dalla data d'acquisto della benzina alchilata, fa stato la data riportata sulla fattura o scontrino di acquisto.

CAPITOLO V Rimedi giuridici

Art. 16 **Rimedi giuridici**

¹ In caso di delega decisionale a un Servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Art. 16 **Casi particolari**

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 17 Riscossione indebita e controlli

Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 18 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 19 Diritto di ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 20 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga le seguenti Ordinanze municipali:

- Sussidio bicicletta elettrica;
- Sussidio benzina alchilata;
- Risparmio energetico;
- Promozione del trasporto pubblico

e ogni altra disposizione municipale in materia.

Art. 21 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e meglio dal 4 dicembre 2020.

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC ed abroga ogni disposizione precedente, contraria e incompatibile.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)

Il Segretario:
(A. Sala)

